Cassazione penale sez. I, 11/02/2026, n. 5972

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da:

Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Presidente

Dott. POSCIA Giorgio - Consigliere

Dott. ZONCU Maria Greca - Relatore

Dott. TONA Giovanbattista - Consigliere

Dott. GALATI Vincenzo - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso

proposto da:

Jl.Bi. CUI (Omissis) nato il (Omissis)

avverso il decreto del 26/01/2026 del GIUDICE DI PACE di CALTANISETTA

udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA GRECA ZONCU;

sentite le conclusioni del PG ELISABETTA CENICCOLA;

Il PG conclude per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice di pace di Caltanissetta con decreto in data 26 gennaio 2026 ha convalidato il trattenimento dello straniero Jl.Bi. presso il CPR di Caltanissetta in ragione della necessità di svolgere ulteriori accertamenti sulla identità personale del medesimo e di acquisire un documento valido per l'espatrio.

Lo straniero - in possesso di regolare passaporto - era stato attinto da un primo respingimento emesso il 22 gennaio 2026; il questore di Agrigento in via di autotutela revocava detto provvedimento ed emetteva nuovo decreto di respingimento del cittadino marocchino rintracciato alla frontiera di Lampedusa, ai sensi dell'art. 10 comma 2 lett. a) e b) D.Lgs. 286/98.

Veniva quindi emesso un primo decreto di trattenimento che veniva revocato in difetto dei presupposti di legge e ne veniva emesso altro, in ragione della impossibilità di eseguire con immediatezza il respingimento, non essendo disponibile nell'immediato un vettore idoneo.

2. Avverso detto provvedimento propone ricorso lo straniero a mezzo del difensore di fiducia eccependo la violazione di legge per motivazione inesistente o apparente.

Il Giudice di pace avrebbe fondato il provvedimento su presupposti inesistenti, pronunciandosi su questione mai fatte nel presente procedimento, quali la mancata attestazione di conformità di una copia, ovvero la richiesta di misure alternative, ovvero sulla mancanza di un valido passaporto di cui, invece, lo straniero è in possesso.

Per contro, non avrebbe dato alcuna risposta alla eccepita violazione del diritto di difesa, né alla detenzione sine titulo dello straniero nella giornata del 23 gennaio a seguito della revoca del primo provvedimento e prima della notifica del secondo; non avrebbe dato conto del possesso da parte dello straniero di un passaporto, quindi dell'insussistenza del pericolo di fuga ovvero della insussistenza dei presupposti per il respingimento.

Pertanto, il provvedimento limitativo della libertà personale del ricorrente è privo di motivazione.

2. In data 9 febbraio 2026 l'Avvocatura dello Stato depositava memoria di costituzione insistendo per il rigetto del proposto ricorso.

3. Il Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

erariale, determina la mancanza di un interesse attuale e concreto alla decisione del ricorso.

Possono essere richiamati i costanti principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità in punto di interesse all'impugnazione.

L'interesse che l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. pone quale condizione per l'impugnazione, deve essere correlato alla finalità perseguita dal soggetto legittimato funzionale a "rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale" ed a conseguire, comunque, una utilità da intendersi quale "decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo" (Sez. 1 n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, in motivazione con richiami a Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693).

Inoltre, costituisce arresto consolidato quello secondo cui il requisito dell'interesse deve sussistere sial momento della proposizione del gravame che a quello della sua decisione (Sez. 1, n. 11302 del 2017 cit. con richiami a Sez. U, n. 10272 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165).

A tale proposito, rileva la categoria della carenza di interesse sopraggiunta con la decisione delle Sezioni Unite con la quale è stato affermato che "in materia di impugnazioni, la nozione della "carenza d'interesse sopraggiunta" va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso" (Sez. U, n. 6624 del 2011 cit.).

Occorre, ulteriormente, richiamare l'orientamento espresso in tema di provvedimenti de liberiate (tenuto conto che il provvedimento di trattenimento comporta la limitazione della libertà personale) in base al quale "il ricorso per cassazione, avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiate nelle more

revocata, è ammissibile a condizione che il ricorrente coltivi l'impugnazione ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione e che egli abbia manifestato tale volontà nello stesso ricorso personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale, in quanto la domanda di riparazione è atto riservato personalmente alla parte, come si evince dal combinato disposto degli artt. 315, comma 3, e 645, comma 1, cod. proc. pen." (Sez. 6, n. 48583 del 15/10/2019, Capristo, Rv. 277567 - 01).

Si tratta della sostanziale applicazione del principio fatto proprio dalle Sezioni Unite: "in tema di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, perché possa ritenersi comunque sussistente l'interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione in riferimento a una futura utilizzazione dell'eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, è necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall'interessato" (Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249002 - 01).

Nel caso di specie, non è stato dedotto alcun interesse concreto alla decisione.

2. Ne discende, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso alla quale non consegue, tuttavia, la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende in quanto la situazione descritta non configura una ipotesi di soccombenza, neppure virtuale (in termini Sez. 1, n. 11302 del 2017, dep. 2018 cit. con richiami a precedenti conformi).

Deve essere disposta l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile per carenza di interesse.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Così deciso in Roma l'11 febbraio 2026.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2026.